



13/04/2022 Pieve Fosciana

AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitato alla PROCEDURA DI AFFIDAMENTO lavori di "MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ DEL VERSANTE NELLA ZONA RESIDENZIALE DI VIA CIMALMARGINE NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA" (CUP G57H20001770002 - CIG 9163296F0F)

Il Comune di PIEVE FOSCIANA, nel rispetto dei principi di trasparenza non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale, intende espletare un'indagine di mercato volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento dei lavori MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ DEL VERSANTE NELLA ZONA RESIDENZIALE DI VIA CIMALMARGINE NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA, pertanto

SI RENDE NOTO

gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente avviso pubblico esplorativo.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.

La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non dar corso alla gara indicata nel presente avviso nel caso in cui, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo, vengano meno le ragioni di necessità o di opportunità per il loro svolgimento, di conseguenza i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

1. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

L'Amministrazione Comunale di PIEVE FOSCIANA intende affidare i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ DEL VERSANTE NELLA ZONA RESIDENZIALE DI VIA CIMALMARGINE NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA mediante procedura negoziata ai sensi

dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i., conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021 essendo l'affidamento di importo compreso fra € 150.000,00 e € 1.000.000,00 e nel rispetto dei principi di aggiudicazione di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti.

1.1 Termine per la presentazione della manifestazione di interesse e apertura buste

Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata è prescritto per il giorno **27 APRILE 2022 alle ore 12:00**.

Il termine è perentorio e non sono ammesse manifestazioni di interesse tardive.

Eventuali chiarimenti in merito alla partecipazione alla presente procedura possono essere richiesti all'ing. Morganti Mariolino, all'indirizzo e-mail: tecnico@comune.pievehosciana.lu.it entro e non oltre cinque giorni precedenti il termine di presentazione della manifestazione d'interesse e quindi entro le ore 12.00 del 22 APRILE 2022.

1.2 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e documentazione necessaria (OBBLIGATORIA)

La manifestazione di interesse e la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta, **firmata e trasmessa esclusivamente in formato elettronico a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: comune.pievehosciana@postacert.toscana.it** entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 27 APRILE 2022**, riportando il seguente testuale oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ DEL VERSANTE NELLA ZONA RESIDENZIALE DI VIA CIMALMARGINE NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA",

e dovrà essere **composta dai seguenti documenti:**

ISTANZA sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante, redatta in base allo schema messo a disposizione (**MODELLO A Istanza di partecipazione in forma singola / MODELLO A1 Istanza di partecipazione in forma aggregata**),

nella quale sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 **attestante:**

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, tale dichiarazione dovrà essere resa in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- l'iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente all'appalto (**allegare copia della visura**);

- il possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente;

- l'indicazione della sede legale o della sede operativa più vicina al comune di PIEVE FOSCIANA, così come risultante e riscontrabile dalla Camera di Commercio di appartenenza;

- l'impegno ad accettare la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.

copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore).

copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito).

□ MODELLO B (documento di gara unico europeo DGUE)

□ Mod. C Avvalimento Dichiarazione Soggetto Ausiliato - Mod. C 1 Avvalimento Dichiarazione Soggetto Ausiliario (in caso di operatore economico che indica la volontà di usufruire dell'istituto dell'avvalimento, che è tenuto alla compilazione dei relativi modelli dell'avvalimento, rispettivamente per l'impresa ausiliata (modello C) e l'impresa ausiliaria (modello C1).

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e così come previsto al c. 2 art. 1 del D.M. 10/11/2016 n° 248 per la presente categoria SIOS OS21, NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO

All'istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso. A tal proposito si specifica che farà fede l'ora di arrivo rilevata sul sistema informatico dell'Ente, anche se la registrazione del protocollo avverrà in un momento successivo;
- pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso e non conformi ai disposti ivi indicati;
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, o non pervenute a mezzo P.E.C.

Qualora non sia utilizzata l'allegata modulistica, la dichiarazione dovrà comunque riportare tutti i contenuti dei predetti modelli.

Il successivo procedimento di gara sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della Regione Toscana (START con il seguente link <https://start.toscana.it/>): pertanto presupposto indispensabile per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è l'iscrizione alla stessa piattaforma, oltre al possesso di firma digitale, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

I concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla piattaforma START. Gli operatori economici non ancora registrati sul portale S.T.A.R.T., o non iscritti regolarmente nella categoria corretta, dovranno essere regolarmente iscritti entro la data di scadenza della manifestazione di interesse.

Si precisa che verranno escluse le istanze caratterizzate da mancanze gravi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancanza della firma digitale, il mancato invio a mezzo P.E.C.

Rimane ad esclusivo rischio del mittente il mancato arrivo della manifestazione di interesse nei termini sopra indicati.

Qualora nell'istanza venga indicata una sede operativa non riscontrabile dalla visura della Camera di Commercio, verrà automaticamente presa in considerazione la sede legale.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

1.3. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse

L'avvio dell'esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il giorno **27 APRILE 2022 alle ore 12.30** presso la sede municipale in Via S. Giovanni 48 Pieve Fosciana.

1.4. Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i.», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021 il **numero minimo** delle manifestazioni di interesse per l'avvio della procedura negoziata è di 5 (cinque) operatori economici. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la stazione appaltante procederà alle fasi della procedura di affidamento invitando i concorrenti che hanno presentato la candidatura ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. L'ente si riserva comunque la facoltà di implementare il numero degli operatori economici, fino al numero minimo di 5, dall'elenco degli operatori presenti sulla piattaforma START.

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, selezionati con le modalità di cui al successivo paragrafo 3, nel numero minimo di 5. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

1.5 Documentazione di gara

La documentazione di gara, comprendente il presente avviso di indagine di mercato, la modulistica ivi allegata (**modello A, modello A1, modello B-DGUE, ~~modello C, modello €1~~**) sono pubblicati sul sito web del comune di PIEVE FOSCIANA <http://www.comune.pievehosciana.lu.it/> nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e Contratti".

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1 Quantitativo dell'appalto e classificazione delle opere ai fini dell'esecuzione dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto è stimato in:

euro 530.549,68 (cinquecentotrentamilaquattrocentoquarantanove/68) oltre euro 6.015,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.

Sono altresì previste nel Q.E. somme a disposizione per emergenza Covid - 19 stimati in Euro 10.554,66 (dicimilacinquecentocinquantaquattro/66) dettagliate secondo quanto ivi riportato

L'importo dei lavori è determinato a misura

CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OS 21 classe III - Opere strutturali speciali

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Non vi sono categorie scorporabili

Il subappalto è consentito nel limite di legge (Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come provvisoriamente derogato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, i lavori potranno essere subappaltati fino al limite del 50% dell'importo complessivo del contratto).

Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, i lavori sono identificati:

Categoria OS 21 per € 536.565,36 (cinquecentotrentaseimilacinquecentosessantacinque/36)

CATEGORIA PREVALENTE

2.2 Criterio di affidamento dell'appalto

E' stato scelto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto con il "criterio del prezzo più basso", mediante ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (e dei maggiori oneri della sicurezza in emergenza Covid-19 se previsti ed applicabili), ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 120/2020 e s.m.i. come modificata dal D.L. 77/2021.

2.3 Oggetto e luogo dei lavori

Il presente avviso e la procedura d'appalto che ne conseguirà ha per oggetto un intervento di stabilizzazione dei terreni e ad un miglioramento della situazione geomorfologica esistente mediante la realizzazione di un'opera di sostegno (cordolo su micropali e tiranti) sul ciglio di valle della via comunale di Cimalmargine, a ridosso del bordo del terrazzo morfologico per il tratto interessato dalla presenza delle abitazioni, insieme alla realizzazione di marciapiede e ad opere di regimazione per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

I lavori verranno eseguiti nel comune Pieve Fosciana - capoluogo, l'area individuata su cui dovrà sorgere l'opera in esame è posta sul limite del terrazzo principale che verge verso NW nel centro abitato di Pieve Fosciana capoluogo dell'omonimo comune

L'appalto in oggetto prevede in sintesi l'esecuzione delle seguenti opere:

- Opere di pulizia dell'area mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed alberature esistenti ed allontanamento a discarica dei materiali di risulta compreso eventuale sradicamento delle ceppaie
- Opere strutturali Realizzazione di paratia di micropali tirantata sul ciglio di valle della strada comunale a presidio delle abitazioni e della strada comunale;
- Opere complementari e ripristini - Realizzazione nuovo marciapiede;
- Raccolta e smaltimento acque meteoriche Opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche

2.4 Durata e termine dei lavori

La durata dei lavori è di **120 giorni naturali consecutivi**

2.5 Soggetti ammessi:

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 e che siano in possesso dei necessari requisiti di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente, come di seguito descritti

Categoria	Classifica	Requisiti di qualificazione richiesti	Subappalto
OS 21 Opere strutturali speciali	III	Attestazione SOA	Sì nei termini di legge

Si sottolinea sin d'ora che, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 48, commi 6 e 11 del D.Lgs. 50/2016, in caso di partecipazione alla successiva procedura negoziata come RTI temporaneo di tipo verticale, i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente dovranno essere posseduti, pena l'esclusione, dal concorrente mandatario di operatori riuniti.

Nel caso di partecipazione come RTI di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 83, 8° comma del D. Lgs. 50/2016, la mandataria deve possedere, pena l'esclusione, i requisiti ed eseguire le

prestazioni in misura maggioritaria. Tale condizione deve riferirsi alla categoria prevalente qualora il RTI sia di tipo misto.

3. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

3.1 Fase di ricezione delle candidature e suddivisione per dislocazione territoriale:

Dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, si procederà:

- a) alla verifica della regolarità delle domande presentate pervenute alla PEC del Comune nei termini sopra indicati, escludendo pertanto quelle ritenute non regolari,
- b) alla loro numerazione progressiva in coerenza con il numero di protocollo ed alla formazione di un elenco con la numerazione delle candidature pervenute corredata dal nominativo del candidato corrispondente (*)
- c) alla formazione dei gruppi dei soggetti interessati dai quali estrapolare i nominativi degli operatori economici da invitare (**), distinguendoli per la diversa dislocazione territoriale, secondo le seguenti fasce:

Fascia 1): ditte con sede nella provincia di Lucca;

Fascia 2): ditte con sede in altra provincia confinante con la provincia di Lucca (PISTOIA, PISA, MASSA-CARRARA MODENA, REGGIO EMILIA, FIRENZE);

Fascia 3): ditte con sede in provincia confinante con le province di cui alla Fascia 2) (, LA SPEZIA, PARMA, MANTOVA, FERRARA, BOLOGNA, PRATO, AREZZO, SIENA, LIVORNO, GROSSETO);

Fascia 4): ditte con sede in comune o provincia diversi dai precedenti (territorio nazionale/estero).

() tale elenco è dichiarato riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai pertinenti motivi di esclusione*

*(**) per le predette operazioni sarà utilizzato l'elenco di cui alla lett. b omettendo il nominativo dell'operatore*

3.2 Fase successiva alla ricezione delle candidature e formazione dell'elenco dei soggetti da invitare:

Avvenuta la prima fase di verifica e suddivisione delle istanze per dislocazione territoriale, si procederà, per ciascun gruppo, alla numerazione delle domande in ordine cronologico di ricezione, ordinandole dalla prima ricevuta all'ultima.

Di seguito si procederà alla formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, sorteggiandone due da ciascuna delle quattro liste precedentemente formate mediante estrazione per sorteggio pubblico che avverrà, per ciascuna delle quattro liste, estraendo due numeri e cercandone la corrispondenza al numero di ordine della lista in esame.

Il sorteggio sarà effettuato presso gli uffici del Comune di Pieve Fosciana in data **27 APRILE 2022 alle ore 13.30**.

Nel caso che il numero delle ditte presenti in una delle liste nella non risultasse sufficiente (sia inferiore a 2) si proseguirà con la medesima procedura utilizzando le restanti liste per le estrazioni seguenti.

L'obiettivo di questa Stazione Appaltante è dunque quello di individuare un numero di concorrenti idonei, da invitare alla successiva fase della procedura negoziata per l'appalto dei lavori di che trattasi, stabilito in minimo di cinque. A tal fine, qualora con la suddetta procedura di estrazione non si arrivasse ad ottenere il numero minimo di soggetti da invitare (se ad esempio vi fossero soggetti interessati appartenenti ad un'unica fascia), si procederà, sempre con il medesimo metodo di sorteggio, con le ditte rimanenti. Se non vi saranno manifestazioni di interesse sufficienti, si procederà in via diretta alla scelta dei soggetti da invitare.

Tutte le operazioni di controllo della regolarità delle candidature e le operazioni di ammissione e le suddette operazioni di selezione dei candidati sono effettuate senza rendere noti al pubblico presente le generalità o altri elementi per l'individuazione nominativa dei candidati ma esclusivamente la numerazione attribuita.

Conclusa la procedura verrà elaborato l'elenco delle ditte da invitare e redatto apposito Verbale. Tale verbale, limitatamente all'elenco di cui al primo periodo lettera b) del presente paragrafo, è dichiarato riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice; la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai pertinenti motivi di esclusione.

- SI CONSIGLIA di effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto della prestazione, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dell'offerta in fase di partecipazione alla futura procedura negoziata

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di snellire il procedimento relativo all'appalto dei lavori in oggetto, i controlli sui requisiti previsti dalla normativa vigente saranno effettuati durante la fase di ricezione delle offerte sugli operatori selezionati per la partecipazione alla procedura negoziata, sulla base delle dichiarazioni presentate ed acquisite con la presente manifestazione di interesse, mediante la compilazione del D.G.U.E. allegato

Alla manifestazione d'interesse devono essere allegare le seguenti dichiarazioni da rendere mediante la compilazione del Modello B _ D.G.U.E. allegato:

a. per ciascun operatore economico interessato una dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai successivi punti da 4.0.1 a 4.0.5

4.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24/2014;

□ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice

Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i..

Sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i..

4.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 4.0.1 e 4.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a. di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

1. in caso imprenditore individuale: il titolare;

2. in caso di società di persone: tutti i soci;

3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

4. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

□ i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

□ il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);

□ il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del

consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

□ i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

□ altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5. limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:

- il socio unico (persona fisica),

- il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci,

- ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6. gli institori e i procuratori generali;

7. i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b. di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 4.0.1 e 4.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

4.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a. delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973;

b. dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

4.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)

a. Aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c. essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d. ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;

e. incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

b. per ciascun operatore economico interessato, una o più dichiarazioni, attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo punto 4.1.1;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al successivo punto 4.1.2;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al successivo punto 4.1.3

4.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

L'operatore economico deve presentare una dichiarazione, redatta ai sensi del punto 6.1, attestante i requisiti di idoneità professionale di cui all' articolo 83, comma 3, del Codice, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 4.0.3 del presente documento.

4.1.2. Requisiti di capacità tecnica degli esecutori di lavori

[Articolo 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, Regolamento, articolo 89 del D.Lgs 50/2016, Decreto del M.I.T. n. 248 del 10/11/2016]

L'operatore economico che intende partecipare alla presente indagine di mercato è tenuto a presentare una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 5.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive (eventualmente) di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

Attestazione SOA: Categoria OS21 classe III

Restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 4.2.5 relativi al subappalto.

Si precisa che il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporta l'esclusione del candidato per carenza dei requisiti.

c. l'eventuale possesso della certificazione di qualità

d. per ciascuna manifestazione di interesse presentata da ciascun operatore economico partecipante in forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al successivo punto 4.2, in quanto pertinenti

4.2. Manifestazioni di interesse presentate in forma aggregata e subappalto

4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

[Condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE]

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati.

Inoltre:

a. *ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 4.0.1 a 4.0.8, nonché i requisiti di:*

- idoneità professionale di cui al punto 4.1.1;
- capacità tecnica, costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 4.1.2;
- qualità di cui al punto 4.1.4, alle condizioni previste allo stesso punto;

b. *indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;*

c. *i requisiti devono essere posseduti come segue:*

- da ciascun operatore economico i requisiti di cui al punto 4.1.1;
- complessivamente nella misura prevista per gli offerenti singoli, distribuita secondo quanto previsto dalle successive lettere d), e), f) e g), i requisiti di capacità tecnica costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 4.1.2;

d. *ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti di attestazione SOA di cui al punto 4.1.4, devono essere posseduti:*

- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

e. *ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti dell'attestazione SOA di cui al punto 4.1.2, devono essere posseduti:*

- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;

f. *ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alla precedente lettera c), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti misti);*

g. *ai sensi dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;*

h. *i requisiti devono comunque essere posseduti:*

- da ciascun operatore economico mandatario o mandante nella misura non inferiore a quella necessaria in relazione all'importo dei lavori per i quali si qualifica e che intende assumere;
- complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nella misura prevista per gli offerenti singoli.

4.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

[Condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE]

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180/2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, devono dichiarare:

a. *gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;*

b. *le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;*

c. *l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:*

- individuati quali esecutori delle prestazioni;

che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 4.1.2, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;

d. per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);

e. ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

4.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

[Condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE]

Ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:

se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai precedenti punti dal 4.0.1 al 4.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al successivo punto 4.5;

il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell'avvalimento di cui al successivo punto 4.2.4.

Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui al comma precedente, che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

4.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

[Condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE]

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e così come previsto al c. 2 art. 1 del D.M. 10/11/2016 n° 248 per la presente categoria SIOS OS21, NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a. l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 4.1.1;

b. l'avvalimento è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al precedente punto 4.1.2;

c. la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;

d. l'operatore economico ausiliario:

non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai precedenti punti da 4.0.1 a 4.0.8;

non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

e. alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice ed esplicitamente quanto previsto alla precedente lettera c).

4.2.5. Subappalto e subappalto qualificante

[Articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e 'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021]

[Articolo 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e articolo 12, comma 2, della legge n. 80/2014]

[Condizioni, **se presenti**, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE]

L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel limite di legge. Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. Si precisa che la parte del servizio affidato in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.

L'impresa è comunque responsabile, in rapporto all'Ente appaltante, delle disposizioni di cui all'articolo 2 quinquies del D.L. n. 629/1982 (convertito con modifiche con la legge n. 726/1982).

Il candidato deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare. I lavori potranno essere subappaltati fino al limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Per quanto non specificato nella presente si fa riferimento all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla disciplina vigente.

ALTRI REQUISITI:

La successiva procedura di gara si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement S.T.A.R.T.

I concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla seguente categorie della piattaforma START secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Gli operatori economici non ancora registrati sul portale S.T.A.R.T., o non iscritti regolarmente nella categoria corretta, dovranno essere regolarmente iscritti entro la data di scadenza della manifestazione di interesse.

L'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) possono essere dichiarati mediante il modello B (documento di gara unico europeo - DGUE) da parte di ciascun operatore economico; in

caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, di consorzi stabili o consorzi di cooperative o di imprese artigiane, o di subappalto obbligatorio, le relative condizioni sono dichiarate mediante il modello A o A1 (Istanza di partecipazione); la corretta compilazione dei modelli, unitamente agli allegati ivi richiamati, esaurisce gli obblighi dichiarativi.

Per ulteriori disposizioni su cause di esclusione, documentazione e dichiarazioni si rimanda al successivo Paragrafo 6 e alla normativa vigente in materia

L'operatore economico può allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A. e atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti).

5. DATI STAZIONE APPALTANTE

ENTE APPALTANTE:

Comune di PIEVE FOSCIANA (LU)

settore: Lavori Pubblici Patrimonio
indirizzo: Via S. Giovanni 48 55036 Pieve Fosciana (LU)
telefono: 0583/668230 – 29 Fax: 0583/668221
E-mail: tecnico@comune.pievehosciana.lu.it
Indirizzo Internet: <http://comune.pievehosciana.lu.it/>
PEC: comune.pievehosciana@postacert.toscana.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing MORGANTI MARIOLINO

APPROVAZIONE PROGETTO:

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 170 del 22/03/2022 avente ad oggetto: "MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ DEL VERSANTE NELLA ZONA RESIDENZIALE DI VIA CIMALMARGINE NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA"

6. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI E AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente documento:

sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

Si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 6.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

6.1.2 Sono esclusi gli operatori economici:

a. in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato manifestazione di interesse in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per il raggruppamento o consorzio;

b. consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato manifestazione di

interesse in altra forma; l'esclusione opera sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;

c. ausiliari che hanno presentato manifestazione di interesse in altra forma, autonomamente;

d. in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per gli operatori economici che hanno fatto ricorso all'avvalimento

Le imprese invitate, pena l'esclusione, non potranno variare la forma di partecipazione così come manifestata nella presente.

Sono altresì esclusi operatori economici la cui manifestazione di interesse:

a. è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;

b. non consente l'individuazione degli operatori economici;

c. non contiene **l'allegato obbligatorio Modello «B»: documento unico di gara - DGUE di cui al successivo punto 6.2.2**

d. ricade in una delle condizioni di cui al precedente punto 5.1.2; le predette condizioni costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione;

e. in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

f. incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

6.2.1. Modello «A» e «A1»: Istanza di partecipazione all'indagine di mercato

Il modello A deve essere usato dai partecipanti in forma singola quale dichiarazione esprimente la volontà a partecipare all'indagine di mercato e, in caso di sorteggio e ammissione, alla partecipazione alla relativa gara; il modello A1 deve essere utilizzato dai partecipanti in forma aggregata.

6.2.2 Modello «B»: documento unico di gara - DGUE

È un documento riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questo ultimo caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché dagli operatori economici ausiliari.

L'operatore economico che indica la volontà di usufruire dell'istituto dell'avvalimento, è tenuto alla compilazione dei relativi modelli dell'avvalimento, rispettivamente per **l'impresa ausiliata (modello C)** e **l'impresa ausiliaria (modello C1)**.

Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni

per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.

6.2.3. Modello «C» e «C1»:

~~Mod. C — Avvalimento Dichiarazione Soggetto Ausiliato~~

~~Mod. C1 — Avvalimento Dichiarazione Soggetto Ausiliario~~

~~L'operatore economico che indica la volontà di usufruire dell'istituto dell'avvalimento, è tenuto alla compilazione dei relativi modelli dell'avvalimento, rispettivamente per l'impresa ausiliata (modello C) e l'impresa ausiliaria (modello C1).~~

7. COMUNICAZIONI

7.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104/2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, con le seguenti precisazioni:

- il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di committente (sito web comunale) del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva.

Altre comunicazioni:

- A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, ai sensi dell'art 105 del Codice e s.mm.ii. I lavori di che trattasi potranno essere subappaltati fino al limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

-Trova applicazione quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 (Sostegniter) (art. 29 comma 1 lett. b del decreto n. 4 del 22 gennaio 2022 pubblicato in G.U.R.I. il 27.01.2022

7.2 Contributo A.N.A.C.

Si rammenta agli operatori economici operatori economici che, come da delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre per la partecipazione alla successiva procedura di gara, sono obbligati a versare il contributo a favore dell'ANAC, secondo gli importi ivi indicati e le modalità di cui alla delibera 29 dicembre 2020 n. 1121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021) e successive modifiche e integrazioni

7.3 CONTROLLO SUI REQUISITI

Trattandosi di procedura interamente telematica la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 non avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Gli operatori economici non sono tenuti pertanto all'acquisizione del PASSOE

8. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal Decr. Legisl. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione di interesse e della successiva eventuale procedura di gara

9. Clausola di chiusura

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici:

- di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento esplorativo;
- di non procedere all'emanazione degli inviti.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso e i relativi allegati verranno pubblicati per 15 gg.:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana;
- sul sito istituzionale <http://www.comune.pievehosciana.lu.it/>;
- sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e Contratti".

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'**Ufficio Tecnico** del Comune di Pieve Fosciana, Via San Giovanni n. 48 - tel. 0583/668230-668229.

ALLEGATI:

Modello «A» Istanza di partecipazione in forma singola

Modello «A1» Istanza di partecipazione in forma aggregata

Modello «B» DGUE

Modello «C» Avvalimento dichiarazione soggetto ausiliario

Modello «C1» Avvalimento dichiarazione soggetto ausiliario

Pieve Fosciana (LU), 13/04/2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mariolino Morganti

(documento sottoscritto con firma digitale)